



FATTURAZIONE ELETTRONICA NUOVI TERMINI DI INVIO DELLE FATTURE

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito nella Circolare n. 14/E una serie di chiarimenti riguardanti la **fatturazione elettronica**.

In particolare bisogna attribuire particolare attenzione alle modalità operative richieste per l'emissione delle fatture elettroniche a partire dal 01.07.2019:

- La **fattura immediata** può essere emessa entro **12 giorni** dalla data di effettuazione dell'operazione;
- Nel caso in cui la data di effettuazione dell'operazione non coincida con la data di emissione della fattura, quest'ultima deve riportare sia la **data di effettuazione** dell'operazione che viene generata dal sistema SdI sia la **data di emissione** attribuita dal soggetto che predispose la fattura.

A titolo esemplificativo proponiamo un esempio relativo alla fattura immediata:

Per una cessione effettuata il 28.9.2019, la fattura immediata:

- Può essere emessa (ossia generata ed inviata al SdI) il **medesimo giorno**. In tal caso la data di effettuazione dell'operazione e di emissione della fattura coincidono e nel campo **"Data"** del file fattura il soggetto che emette il documento indica **"28.09.2019"**;
- Può essere generata il giorno dell'effettuazione dell'operazione ed inviata al SdI entro **12 giorni successivi**. In tal caso risulterà che la **trasmissione** della fattura è avvenuta ad esempio l'**8.8.2019**. Nel campo **"Data"** va indicato **"28.7.2019"** ossia la **data di effettuazione dell'operazione**;

Fattura differita

L'Agenzia precisa che l'introduzione della **possibilità** di emettere la **fattura immediata** entro **12 giorni** dalla data di effettuazione dell'operazione **non fa venir meno** e non modifica quanto disposto dall'art.21, comma 4, DPR n.366/72 che disciplina, in particolare, l'emissione della c.d. **"fattura differita"**.

Resta quindi fermo che, per le cessioni/prestazioni effettuate **nello stesso mese** al medesimo acquirente/committente, documentate da un ddt o da un altro documento analogo, è possibile mettere la **fattura differita** entro il giorno **15 del mese successivo** a quello di **effettuazione**, indicando gli estremi del ddt o del documento analogo da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate.

A titolo esemplificati proponiamo un esempio relativo alla fattura differita:

Un soggetto ha effettuato **3 cessioni**, documentate da DDT, il 2, il 10 e il 28.9.2019.

La fattura elettronica può essere **trasmessa entro il 15.10.2019**, indicando nel campo **"Data"** del file fattura la data dell'ultima operazione, ossia **28.9.2019**.



STUDIO BETTERA

Prof. Pierluigi Bettera
Dottore Commercialista
Revisore Ufficiale dei Conti



Regime sanzionatorio

Il quadro sanzionatorio per le fatture elettroniche prevede per il **primo semestre 2019** la **non applicazione** delle sanzioni qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il **termine** di effettuazione della **liquidazione periodica dell'iva** relativa all'operazione documentata. Sono invece ridotte al **20%**, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della **liquidazione Iva del periodo successivo**.

La normativa prevede per i soli soggetti che liquidano l'imposta su **base mensile l'estensione** della **disapplicazione/riduzioni** delle sanzioni al **30/9/2019**.

A partire dal 01.7.2019, per i soggetti che liquidano l'imposta su base **trimestrale** e a partire dal 01.10.2019 per i soggetti che liquidano l'imposta su base **mensile**, il regime sanzionatorio viene applicato **in misura piena**.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo Cordiali saluti.

Studio Dr. Bettera